COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Aspetti di carattere generale

Il presente Regolamento contiene le norme per l'attuazione del piano di localizzazione dei punti ottimali per la vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale e degli indirizzi emanati dalla regione Lombardia in materia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

Il piano è basato sulla rilevazione della consistenza dei punti per la vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante.

Articolo 2 – Obiettivi

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, il presente piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del piano stesso:

- a articolazione razionale della rete distributiva sul territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
- b incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti e la specializzazione del servizio;
- c contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

Articolo 4 - Definizioni giuridiche

<u>Punti di vendita esclusivi</u>: esercizi previsti nel presente piano di localizzazione e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana sia di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex articolo 14, Legge 416/81.

Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori delle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 31 dicembre 2004.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

<u>Punti di vendita non esclusivi</u>: si intendono punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o periodici.

Possono essere autorizzati all'esercizio di punti di vendita non esclusivi quelli previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.Lg. 170/01, e precisamente:

Rivendite generi di monopolio;

Distributori di carburanti per autotrazione con area di servizio pari o superiore a 1500 mq.; Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mg.;

Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq;

Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione:

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

<u>Superficie di vendita</u>: indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce, rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e in ogni modo tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

I titolari delle rivendite già autorizzate all'entrata in vigore del presente piano, potranno continuare ad esercitare l'attività all'interno dei locali utilizzati qualunque sia la relativa superficie di vendita, salve le disposizioni del Regolamento generale per l'occupazione di suolo pubblico. La superficie minima di vendita dei locali per le nuove unità commerciali all'interno delle quali si intendono vendere giornali quotidiani e periodici è invece così disciplinata:

- a) punti vendita esclusivi: negozio mq 30 (trenta), chioschi mq. 15 (quindici);
- b) punti vendita non esclusivi: negozio mq. 40 (quaranta), chioschi mq. 20 (venti).

<u>Giornale</u>: ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro, si può qualificare anche "giornale quotidiano".

<u>Rivista</u>: ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".

<u>Periodico</u>: la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, in altre parole a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

<u>Libro</u>: è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo. La periodicità e l'identità' di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui sono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, nient'affatto connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

<u>Prodotto equiparato al libro</u>: come il libro è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

CAPO II - AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

In caso di persone giuridiche, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento a tutti i soggetti concorrenti (amministratori e soci).

Articolo 6 – Autorizzazione apertura di un punto di vendita esclusivo

L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile nominato dalla Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e presentata al Funzionario Responsabile, e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare i seguenti elementi:

- a) codice fiscale:
- b) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico o privato;
- c) dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico, ovvero di aver avviato l'istruttoria relativa all'acquisizione di quest'ultimo ai sensi del regolamento generale per l'occupazione di suolo pubblico;
- d) eventuale titolarità di altra autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;
- e) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti all'esercizio di attività commerciali;
- f) avere raggiunto la maggiore età;
- g) essere in possesso del godimento dei diritti politici;
- i) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del d.lgs. 114/1998:
- I) autocertificazione antimafia:

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico-edilizia di installazione del chiosco.

A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco. L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

Articolo 7 – Autorizzazione apertura di un punto di vendita non esclusivo

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto dei criteri generali determinati dall'Amministrazione, ovvero del presente Piano di Localizzazione dei punti esclusivi.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente e dovrà contenere inoltre i seguenti elementi essenziali:

- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma:
- la tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali o periodici);
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla Legge 108/99.

I soggetti che, pur avendo presentato la comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, hanno titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- rivendita di generi di monopolio;
- rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1.500 mq;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- attività di media e grande struttura di vendita o centro commerciale con superficie pari o superiore a 700 mg;
- negozi con prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mg;
- vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.

Articolo 8 - Distributori automatici

La vendita di quotidiani e periodici per mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata e ad una distanza rispettosa della disposizione di cui al successivo articolo 13.

Articolo 9 - Vendita senza autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e per la consegna porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
- f per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
- g per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al punto a) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui al presente piano.

Articolo 10 - Esposizione dell'autorizzazione

Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione.

I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.

I venditori a porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

A richiesta i predetti atti dovranno, essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

CAPO III – NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 11 - Norme sanitarie ed urbanistiche

Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali.

In particolare:

- a- il locale o il chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
- b- l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

Articolo 12 - Esercizio della vendita

L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a- il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- b- i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per tutte le testate poste in vendita;
- c- giornali, riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Funzionario Responsabile del Comune e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5). Se non adempie tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo, all'esercizio commerciale, ricadente nella stessa zona, che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria, nel rispetto della distanza minima prevista con altro esercizio esistente.

Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Articolo 13 - Distanze minime

Dovendo corrispondere a garantire una rispettosa e leale concorrenza commerciale che non generi confusione nell'utenza, viene disposta una distanza minima tra esercizi esclusivi e/o non esclusivi, come localizzati dal presente piano, di m. 200.

Detta disposizione è da osservarsi in ogni caso in cui il presente piano ne faccia richiamo.

Articolo 14 – Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione al Funzionario Responsabile nominato dalla Amministrazione Comunale, dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti

soggettivi.

Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.

In caso di subentro per causa di morte, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il Comune di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente piano.

E' in ogni caso escluso, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale principale.

Articolo 15 – Trasferimento di localizzazione.

Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, all'interno della stessa zona, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano.

Il trasferimento di sede tra zone diverse dello stesso territorio comunale costituisce nuova autorizzazione e come tale può avvenire nel rispetto del limite numerico massimo complessivo previsto per ciascuna zona

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue zone diverse ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo.

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con la localizzazione ed essere osservante della distanza minima di cui al presente piano.

Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento deve essere presentata al Funzionario Responsabile nominato dalla Amministrazione Comunale nei modi e nei termini previsti e dovrà contenere i seguenti dati:

- generalità del richiedente
- estremi e riferimenti dell'attuale autorizzazione
- indicazione della via, del numero civico, dei riferimenti catastali e della superficie complessiva della nuova sede individuata per l'attività di vendita di giornali e riviste
- autocertificazione del titolare dell'autorizzazione circa il possesso della agibilità del locale ed il rispetto del regolamento edilizio e del regolamento d'igiene comunale

A seguito del trasferimento il Funzionario Responsabile procederà ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione dell'esercizio.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.

In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Funzionario Responsabile può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.

L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

Articolo 16 - Ampliamento

L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 4) del presente piano di localizzazione.

L'ampliamento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi comunali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato e le medie strutture di vendita.

L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

Articolo 17 - Cessazione

La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere comunicata al Funzionario Responsabile nominato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici.

Articolo 18 - Orari di vendita

Il Consiglio Comunale, richiamata la propria competenza nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici deve essere garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

Agli esercizi autorizzati alla vendita di altri prodotti, per detta attività distributiva, si applicano le disposizioni sugli orari di vendita previsti per le attività commerciali.

CAPO IV – PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE PUNTI DI VENDITA

Articolo 19 - Metodologia d'indagine

1 - Popolazione, insedianenti residenziali e scolastici

Il Comune di Pontoglio ha una popolazione al 31-12-2004 di 6477 abitanti, composta da 2485 famiglie con una media di 2,64 componenti per famiglia.

La popolazione contava 5123 abitanti nel 1971, 5731 abitanti nel 1981; 6176 abitanti nel 1991; 6354 nel 2001; infine, al 31-12-2004 raggiunge 6477 abitanti.

L'incremento demografico esponenziale è stato dello 0,87% annuo dal periodo compreso tra il 1971 ed il 2004.

Al 31-12-2008, data della scadenza del presente Piano di sviluppo, preso come punto di riferimento, per il solo effetto esponenziale, la popolazione potrà aggirarsi intorno ai 6600 abitanti.

Il Comune di Pontoglio risale ad un borgo di origine agricola, situato a 32 Km. ad ovest da Brescia, l'aspetto attuale dell'impianto urbanistico è facilmente leggibile dall'andamento delle strade del nucleo urbano; strade strette e tortuose.

Il territorio comunale copre complessivamente una superficie di 11,3 Kmq. e si trova ad una altezza di 155 mt. sul livello del mare.

I suoi confini sono costituiti dai Comuni di Palazzolo sull'Oglio a nord, di Palosco e Cividate al Piano ad Ovest, di Chiari ad Est e di Urago d'Oglio a sud.

Gli insediamenti scolastici presenti nel Comune consistono in una scuola materna con 188 bambini, una scuola elementare con 314 alunni ed una scuola media con 175 studenti.

In totale la popolazione scolastica frequentante le scuole pontogliesi, raggiunge le 677 unita.

2 - Assetto viario delle infrastrutture di traffico

La viabilità primaria è costituita da strade intercomunali e dalla ex-statale n. 469 che è l'asse stradale che sopporta la maggior parte del traffico automobilistico.

Essa collega Pontoglio a nord con Palazzolo sull'Oglio e a sud con Urago d'Oglio, a sud del centro abitata è collegata alla provinciale per Chiari.

Tale strada incide notevolmente sulla viabilità del paese, in quanto lo attraversa longitudinalmente dividendolo in due parti.

Anche il ponte che attraversa il Fiume Oglio rappresenta un importante punto di transito per automezzi diretti nella provincia di Bergamo, principalmente per i centri di Cividate al Piano e Calcio, Palosco, Mornico, Martinengo, oltre che per numerosi pendolari che raggiungono Milano per motivo di lavoro o studio.

I mezzi di trasporto pubblici sono costituiti da 22 corse giornaliere delle linee Sarnico - Palazzolo sull'Oglio - Pontoglio, oltre che da corse speciali per studenti e lavoratori che collegano Pontoglio a Bergamo, Chiari, Calcio.

Il casello autostradale più vicino al Comune di Pontoglio è quello di Palazzolo sull'Oglio sulla A4 Milano - Venezia. Le stazioni ferroviarie limitrofe sono quelle di Palazzolo. Chiari e Calcio.

3 - Gravitazione commerciale turistica

A Pontoglio si svolge un mercato settimanale nel giorno di sabato, con circa 32 postazioni di vendita, che si ritiene eserciti un certo flusso pendolare in entrata.

Inoltre l'attrattiva rappresentata dal fiume Oglio, con i suoi punti di facile accesso ed in particolare la località cosiddetta "Spiaggia dei Poveri", provoca un flusso di "gitanti della domenica" e di amanti della pesca sportiva piuttosto rilevante dai paesi limitrofi.

La rinomata "Manifattura Velluti Pontoglio", a sua volta, copre con la sua produzione di pregiati tessuti una congrua fetta di rnercato a livello nazionale ed internazionale, con il conseguente accesso in Pontoglio di numerosi fornitori e clienti ad essa collegati, apportando, nel contempo, un sensibile pendolarismo relativo a diverse unità lavorative che presso questa fabbrica prestano il loro servizio.

Pure nella zona nord del paese, che rappresenta la parte di maggiore densità industriale ed artigianale, affluisce un numero consistente di lavoratori pendolari dai centri limitrofi.

In tutto la pendolarità lavorativa, turistica e commerciale nel Comune di Pontoglio può essere stimata intorno alle 200 unità giornaliere.

Articolo 20 - Rilevazione della rete di vendita esistente

Al fine di individuare i "punti ottimali di vendita di giornali e riviste"si è provveduto ad eseguire una rilevazione delle rivendite attualmente in funzione, considerando anche la eventuale presenza di collaterale attività commerciale e secondo l'ubicazione attualmente attivata. La rilevazione della rete di vendita si presenta nel modo seguente:

N	Indirizzo	Tipo	Abbinamento
		struttura	
1	via Montonale,	Negozio	Promiscuo
	Na		Giocattoli-Cartoleria-Libreria-Giornali e Periodici
2	Via Cividate, N ^o 1	Ristorante Pizzeria	Promiscuo Ristorante - Bar - Generi Monopolio - Giornali e periodici
3	viale Dante, N℃0	Negozio	Promiscuo Generi Monopolio-Profumeria-Giornali e periodici

L'attuale ubicazione dei punti di vendita si presenta alquanto ottimale per contribuire ad una migliore utilizzazione della rete di vendita ed allo stesso tempo ad un migliore servizio alla popolazione residente e fluttuante, in ordine agli aggregati urbani di vecchia o di nuova formazione ed alle relative correnti di traffico, anche se non effettua un completo servizio ai cittadini essendo di tipo promiscuo, cioè abbinato a gamme merceologiche diverse e quindi

risente in parte della mancata specializzazione del settore.

Articolo 21 - Zonizzazione del territorio comunale e limiti di distanze

Al fine del presente Piano, il territorio comunale è suddiviso in tre zone, zona A: paese basso, zona B: a nord dell'asse viario di via Francesca e via San Martino, zona C: a sud del predetto asse viario, secondo l'individuazione e delimitazione fatta nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del Piano medesimo.

Nella suddivisione del territorio in zone l'amministrazione comunale ha tenuto conto delle indicazioni dettate dall'articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170, nonché delle prescrizioni dell'articolo 6 comma 2 della Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549 del 10.07.2002.

Fermo restando il limite massimo di punti vendita (esclusivi e non esclusivi), l'insediamento o il trasferimento di un punto vendita esclusivo o non esclusivo, all'interno delle zone A - B - C , potrà avvenire nel rispetto di una distanza minima di 200 metri da un preesistente punto vendita esclusivo o non esclusivo .

Ai fini del presente Piano, il limite di distanza minima è sempre misurato in linea d'aria tra le due sedi in questione .

In base all'articolo 6 della Delibera Consiglio Regionale n°VII/0549 del 10.07.2002, i piani comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

```
a)
– da
      0
                   1.000 residenti per punto vendita punti 0,25
             а
- da 1.001 a
                   2.000 residenti per punto vendita punti 0,50
– da
      2.001 a
                   3.000 residenti per punto vendita punti 0,75
- oltre 3.000
                          residenti per punto vendita punti 1
b)
– da
      0
                   700
                          numero famiglie per punto vendita punti 0,25
             а
                   800
                          numero famiglie per punto vendita punti
– da
      701
                                                                 0.50
             а
da
      801
                   900
                          numero famiglie per punto vendita punti 0,75
- oltre 900
                          numero famiglie per punto vendita punti
```

Quindi: al 31-12-2004 Abitanti = 6477 Famiglie = 2485 Punti vendita = 3

```
6477: 3 = 2159 \text{ (punti } 0.75) 2485: 3 = 828 \text{ (punti } 0.75) 0.75 + 0.75 = 1.50 \text{ punti } Numero punti vendita attuali = 3 x 15 % = 0.45
```

Risulta evidente che la situazione attuale non permette l'apertura di nuovi punti di vendita, che potrà avvenire solo qualora si raggiunga un punteggio pari a punti due.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Sanzioni

Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza comunicazione o autorizzazione del Funzionario Responsabile, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.600,00 a € 15.500,00.

In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Funzionario Responsabile può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Le violazioni alle altre norme del presente piano, non diversamente sanzionate, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da ≤ 50 a ≤ 500

1

Per le violazioni di cui al presente piano l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 23 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione esclusiva o la chiusura del negozio di vicinato, viene disposta dal Funzionario Responsabile qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione per i negozi di vicinato o entro un anno dalla decisione di rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita; tale termine è prorogabile dal Funzionario Responsabile valutato caso per caso i documentati motivi della richiesta di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale;

A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura del negozio di vicinato, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita, il Funzionario Responsabile ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano di localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di quattro anni a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

Articolo 24 - Informazione

Dell'approvazione del presente piano e di ogni ulteriore aggiornamento è data comunicazione alle associazioni degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di approvazione.

In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

CAPO VI - PROCEDURA

L'elaborato del piano viene fatto proprio dalla Giunta Comunale.

Copia del piano va trasmessa con R.R.R. alle organizzazioni di categoria invitandole ad esprimere le proprie osservazioni entro 30 giorni. In caso di silenzio si deve intendere espresso parere favorevole (si ricorda che il parere non è vincolante).

Si valutano le osservazioni; se ritenute degne di considerazione si modifica il piano.

L'elaborato viene sottoposto all'approvazione del C.C.

Copia del piano viene pubblicata all'Albo Pretorio e depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati per un periodo di 15 giorni.

Una volta diventata esecutiva la delibera il piano produce la sua validità.

INDIRIZZI

- 1) F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali
- 2) CISL Giornalai
- 3) SI.NA.GI. Sindacato Nazionale Giornalai Italiani C.G.I.L.
- 4) A.NA.DI.S. Associazione Nazionale Distributori Stampa
- 5) S.N.A.G. Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai